

N. R.G. 4459/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO

Ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **4459/2019**

promossa da:

_____, elettivamente domiciliata in VERONA VIA DANIELE MANIN
5 presso lo studio dell'Avv. PATRIZIA PERRINO
che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione
in opposizione;

PARTE OPPONENTE

contro

SPA (_____ quale procuratrice di _____
_____, in forza di procura _____ Notaio
di Milano, elettivamente domiciliata in
VERONA presso lo studio dell'Avv. _____
che la rappresenta e difende come
da procura in calce al ricorso monitorio n. 2005/2019 R.G. Ing.;

PARTE OPPOSTA

CONCLUSIONI

PER PARTE OPPONENTE

In via preliminare:



- inaudita altera parte o convocando con urgenza le parti anteriormente all'udienza di comparizione, sospendere l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo Ing.n. 1027/2019, R.G. 2005/2019 emesso dal Tribunale di Verona in data 26 marzo 2019 per essere questo stato pronunciato in assenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. e, quindi, nullo, illegittimo ed improponibile ed in quanto sussistono i gravi motivi di cui all'art. 649 cpc;

In via pregiudiziale

- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 94 del R.D. 1669/1933, l'avvenuta prescrizione della cambiale agraria n. 23003010 rilasciata a Verona in data 12.08.2010 e successivamente rinnovata in data 24.02.2011 con scadenza alla data del 12.08.2011 alla Società

- ora in liquidazione coatta amministrativa - con cui questa si obbligava al pagamento della somma di euro 340.000,00 alla

(ora) emessa dal medesimo istituto di credito, con avallo della società attrice in opposizione

" e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 94 del R.D. 1669/1933, estinta la pretesa creditoria cartolare di .. come azionata dalla procuratrice .., in forza della cambiale agraria n.

e la insussistenza del diritto di azione per il credito vantato nei confronti dell'avallante Azienda . , per

interventuta prescrizione, per la complessiva somma di euro 340.000,00 oltre interessi e, per l'effetto, dichiarare illegittimo, di nessun effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1027/2019 Ing. - R.G. 2005/19, Rep. 1444/2019 dd. 26 marzo 2019 del Tribunale di Verona;

- Condannare . , quale procuratrice di

S.p.a., ai sensi dell'art. 96 c.p.c. . al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, ivi compreso il contributo unificato versato.

PER PARTE OPPOSTA

In via preliminare

Respingersi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 649 c.p.c. e comunque per i motivi di cui alla narrativa.



In via principale Respingersi l'opposizione proposta perché indimostrata in fatto e infondata in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.

Accertarsi comunque che l'odierna opponente

è tenuta a pagare nei confronti della società in favore della società in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.), quale procuratore di " la somma complessiva di euro 340.000,00 oltre interessi maturati e maturandi.

In ogni caso, vittoria di spese diritti e onorari anche ai sensi dell'art 96 Cpc per temerarietà dell'opposizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano "...*rilevanti ai fini della decisione*" concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del 04/03/11);

richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una



delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015);

richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;

richiamato *per relationem* il contenuto dell'atto di citazione in opposizione di

richiamato *per relationem* il contenuto della comparsa di risposta di . S.p.A., quale procuratrice di . S.p.A.;

ritenuta la fondatezza dell'opposizione, che merita accoglimento per quanto di ragione;

osservato:

che, come emerge dalle complessive allegazioni del ricorso monitorio, la banca ricorrente ha azionato il credito di €340.000,00 portato da cambiale agraria (emessa in favore della . S.p.A. - poi confluita in . S.p.A. - dalla debitrice principale ., successivamente posta in LCA) con firma per avallo dell'opponente Azienda

- 1;

che la firma apposta dall'avallante ad una cambiale dà luogo esclusivamente ad una obbligazione cartolare, in quanto la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussiste esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o tra girante e suo immediato giratario (cfr. Cass. n. 22186 del 20/10/2014; Cass. n. 8971 del 11/09/1997; Cass. n. 4925 del 28/05/1996);

che, pertanto, la ricorrente ha fatto valere in via monitoria l'obbligazione cartolare dell'avallante

che, poiché la cambiale agraria è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria (cfr. l'art. 43, 4 comma, T.U.B.), l'azione cambiaria di cui

¹ Avendo la banca allegato espressamente nel ricorso monitorio che il credito dalla stessa vantato è fondato su cambiale agraria n. 23003010 fatta valere nei confronti di Azienda . in veste di sottoscrittrice per avallo, appare evidente la fragilità degli assunti difensivi formulati dall'opposta a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta, ove si nega l'esercizio dell'azione cartolare.



alla cambiale *de qua* (emessa il 12/08/10, rinnovata il 12/02/11 e scaduta il 12/08/11, cfr. doc.ti 2 e 3 di parte opponente) è prescritta per il decorso di tre anni dalla scadenza del titolo (cfr. art. 94,1 comma, R.D. n. 1669/1933, applicabile anche all'avallante ai sensi dell'art. 37, 1 comma, stesso testo, secondo il quale l'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato);

che la banca opposta non può agire nei confronti dell'opponente avallante con l'azione causale, esperibile solo nei confronti del debitore principale;

che, infatti, anche nella cambiale agraria, come in quella ordinaria, il debito dell'avallante accede a quello cambiario garantito, non a quello causale sottostante, sicché è da escludere che l'avallante sia tenuto agli stessi obblighi cui è soggetto il debitore principale in base al contratto garantito dal titolo (cfr. Cass. n. 22546 del 20/10/06; Cass. n. 4349 del 16/05/97; Cass. n. 4925 del 28/05/1996), in quanto la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussiste esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o fra girante ed il suo immediato giratario, onde solo nell'ambito di tali rapporti opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 cod.civ., non già tra avallante e avallato (cfr. Cass. n. 22186 del 20/10/2014, sopra cit.);

che, nei rapporti tra avallante e avallato, ove quest'ultimo agisca sulla base del solo rapporto causale sottostante deve dimostrare che l'avallante si è obbligato anche in qualità di fideiussore a mezzo di un'esplicita dichiarazione di volontà ai sensi dell'art. 1937 cod.civ. (cfr. Cass. n. 8971 del 11/09/97);

che, nel caso di specie, non è stata allegata da parte opposta sul piano assertivo nè risulta prodotta in causa l'assunzione di garanzia fideiussoria ex art. 1937 cod.civ. da parte di Azienda in relazione al prestito agrario oggetto di cambiale, sicché è precluso l'esercizio verso l'opponente dell'azione causale;

che l'atto notarile di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod.civ. sui beni immobili di (cfr. doc. 9 di parte opponente) non fa assumere a quest'ultima alcun obbligo di garanzia verso i



debiti di _____, tenuto conto della diversa funzione 'segregativa' del vincolo destinatorio di cui alla detta norma, che sottrae i beni che ne sono oggetto alle vicende che coinvolgono il loro proprietario, senza imporre a quest'ultimo alcun obbligo di garantire il debito altrui;

che l'atto di vincolo nemmeno costituisce riconoscimento del debito portato dalla cambiale agraria², essendo questa menzionata nell'elenco allegato all'atto medesimo per essere uno dei crediti verso _____ in funzione dei quali il vincolo è stato imposto e mancando nell'atto stesso, finalizzato ad imprimere destinazione separata a certi beni, la manifestazione della volontà del sottoscrittore di obbligarsi al pagamento;

osservato, quindi, che può dirsi accertata la prescrizione dell'azione cartolare fondata sulla cambiale e l'inammissibilità dell'azione causale verso l'avallante non fideiussore;

ritenuto che i rilievi che precedono siano sufficienti all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo opposto;

osservato che le spese di opposizione seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva e istruttoria al 100%, no fase decisoria per il ricorso al modulo della discussione orale, sia pure con rinuncia alla lettura contestuale della sentenza).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna _____, quale procuratrice di _____)
SPA, a rimborsare all'opponente AZIENDA _____)

² Assume l'opposta col ricorso monitorio che "...sussiste espresso riconoscimento di debito da parte della debitrice Azienda _____, la quale ha sottoscritto l'atto notarile di costituzione del vincolo di destinazione, ove nell'allegato "A" è fatto espresso richiamo al credito di €340.000,00 vantato dalla _____ S.p.A. a titolo di finanziamenti agrari" (ricorso monitorio, sub doc. 1 di parte opponente, pag. 3).



Repert. n. 4383/2020 del 30/11/2020
Sentenza n. 1974/2020 pubbl. il 30/11/2020
RG n. 4459/2019

le spese di lite, che si liquidano in € per
compensi e € per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14
T.F., IVA e CPA come per legge.

Verona, 26/11/20

IL GIUDICE
Dr. E. Tommasi di Vignano

